



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 132 del 26/08/2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 luglio 2009, n. 1400

Deroga alle procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui al Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, emanate con la deliberazione n. 1419 del 26 settembre 2003.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000, ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio, 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000. Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

La Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003 ha disciplinato le "Procedure per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 ed ha revocato. la D.G.R. n. 1934/00 e la D.G.R. n. 613/01".

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato il regime precedentemente in vigore nel settore vitivinicolo, istituito dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, ed ha abrogato tale regolamento a partire dal 1° agosto 2008.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La ditta MASI AGRICOLA SPA (CUAA 03546810239) ha presentato istanza indirizzata all'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, acquisita agli atti con protocollo n. 28/0011099 del 25/05/2009, al fine di trasferire diritti di reimpianto di vigneti ad uve da vino, reperiti dal libero mercato pugliese, per implementare il potenziale viticolo necessario a far fronte al disavanzo venutosi a creare

con il provvedimento emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio Produzioni Agricole, datato 4 agosto 2008, protocollo n. 65031, che ha annullato le autorizzazioni al reimpianto per successiva insussistenza dei diritti originari provenienti dalla Regione Puglia.

Con nota protocollo n. RAF/5/7.7/39922 del 28/05/2009, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha richiesto alla Regione Puglia il riscontro dei diritti di reimpianto oggetto di trasferimento e se gli stessi, in deroga alla normativa vigente, possano essere esercitati al di fuori della regione nella quale si sono originati, tenuto conto dei tempi e delle specifiche di utilizzo degli stessi.

Considerato che i diritti oggetto di trasferimento non saranno utilizzati per un reimpianto di superficie vitata, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1493/99, secondo quanto previsto all'articolo 4 del D.M. 27 luglio 2000 e attuato nella Regione Puglia con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1419 del 26/09/2003; detti diritti saranno utilizzati per far fronte al disavanzo di potenziale venutosi a creare con l'atto emesso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il giorno 4 agosto 2008, prot. n. 65031, che ha annullato le autorizzazioni al reimpianto concesse a seguito di trasferimento di diritti di reimpianto irregolari.

In riscontro alla richiesta formulata dal Servizio Agricoltura della Regione Puglia con nota protocollo n. 012041 del 04/06/2009, gli Uffici Provinciali dell'Agricoltura di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, in relazione ai suddetti diritti, hanno certificato la validità e che gli stessi non sono stati utilizzati, né ceduti a terzi.

Tenuto conto delle motivazioni di carattere straordinario espresse dalla ditta MASI AGRICOLA SPA e confermate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Considerato che tale procedura è finalizzata alla regolarizzazione dell'atto amministrativo esercitato e successivamente annullato per insussistenza dei diritti originari, rivelatisi irregolari e pertanto soggetti a procedimenti amministrativi e giudiziari diversi,

si propone:

di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito territoriale regionale pugliese, prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento dei diritti di reimpianto, esclusivamente per le finalità cui è stata fatta richiesta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota protocollo n. RAF/5/7.7/39922 del 28/05/2009, riportati nell'allegato A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in attuazione dell'art. 4 - comma 4, lettera d, della legge regionale n. 7/97 e successive modificazioni.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni. Arboree ed Erbacee e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- di autorizzare, in deroga alla limitazione dell'utilizzo dei diritti di reimpianto nell'ambito territoriale regionale pugliese, prevista dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 26/09/2003, il trasferimento dei diritti di reimpianto, esclusivamente per le finalità cui è stata fatta richiesta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con nota protocollo n. RAF/5/7.7/39922 del 28/05/2009, riportati nell'allegato A) del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;
- di autorizzare il Servizio Agricoltura ad apportare al presente provvedimento, con Determinazione Dirigenziale, modifiche non sostanziali qualora si rendessero necessarie;
- di pubblicare il presente provvedimento nel BURP e sul sito ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola